

# TI\_GERICHTE 9.2024.11 vom 26. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2024.11](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2024.11)

FR: TI\_GERICHTE 9.2024.11 du 26 juin 2024

IT: TI\_GERICHTE 9.2024.11 del 26 giugno 2024

## Regeste

Sospensione provvisoria delle relazioni personali, audizione del minore, misure di protezione

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### E. 2

I reclamanti chiedono di annullare i dispositivi 1 e 10 della decisione, tramite i quali l'Autorità di protezione ha sospeso momentaneamente le relazioni personali tra i genitori e il figlio (disp. 1) e ha ordinato loro di astenersi dal contattare e avvicinare PI 1 e di cessare con il suo controllo tramite geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp. 10). Essi chiedono inoltre “ un nuovo ascolto del minore con la presentazione di un verbale che adempie i requisiti minimi posti dall'art. 314a CC ” e che sia “ ordinato un incarico a uno specialista in materia di adolescenza di valutare quali misure/terapie si impongono per aiutare i genitori ad assumere meglio il loro compito educativo e condurli a comprendere meglio i bisogni del figlio, al fine di contribuire alla sua protezione e sviluppo armonioso, facilitare la collaborazione con le autorità e la rete, tutto finalizzato a ricucire per quanto possibile i rapporti tra i genitori e il figlio ”. Dopo la conclusione dell'istruttoria, RE 1, rappresentata da “ \_\_\_\_\_ ” ha inoltrato alcuni scritti, tra cui una “ replica spontanea ”, che non sono stati tuttavia intimati, in quanto tardivi. La questione della capacità di rappresentanza da parte di \_\_\_\_\_ è già stata risolta in passato da questa Camera (cfr. inc. no. 9.2017.220) e in ogni caso è ininfluenza nel presente giudizio, siccome gli scritti trasmessi non vengono presi in considerazione nella procedura. L'Autorità di protezione e la curatrice di rappresentanza del minore hanno chiesto la reiezione del reclamo, asserendo sostanzialmente che le misure contestate hanno quale unico scopo la tutela e il rispetto del bene e della volontà del minore. Il contatto con i suoi genitori gli causerebbe sofferenza e gli interventi da loro attuati ostacolerebbero il lavoro educativo

svolto dalla rete e dagli operatori dell'istituto in cui è collocato, risultando pertanto contrari al suo interesse.

### **E. 3**

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127 III 295 consid. 4a).

#### **E. 3.1**

Giusta l'art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell'Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri "gravi motivi" (Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nociono al figlio, l'allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A\_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209). Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A\_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1). Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli "altri gravi motivi" rientrano negligenze,

violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l'ultima ratio (DTF 5A\_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A\_92/2009 del 22 aprile 2009).

#### **E. 4**

Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A\_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

#### **E. 5**

Nel caso in esame, PI 1 è seguito dall'Autorità di protezione da settembre 2019, quando egli si è allontanato una prima volta dal domicilio, esprimendo un disagio che ha giustificato l'intervento delle forze dell'ordine, della \_\_\_\_\_ e il conferimento di un mandato di controllo e informazione all'UAP. Nell'estate del 2020 PI 1 è stato ricoverato alcune settimane presso l'Ospedale \_\_\_\_\_, manifestando il rifiuto di rimanere al suo domicilio. Il 2 agosto 2023, dopo un diverbio con i genitori, il ragazzo si è nuovamente allontanato, chiedendo l'aiuto della Polizia e rifiutando di far rientro a casa. A quel momento i genitori hanno accettato un "time out" di 72 ore. Preso atto della sofferenza del minore e del parere della rete, l'Autorità di protezione ha quindi disposto il suo collocamento in via supercautelare il 4 agosto 2023, con la sospensione di ogni relazione personale con i genitori. Nei mesi successivi, l'Autorità di primo grado ha sentito sia i genitori che il figlio, come pure gli operatori della rete e con risoluzione 4 ottobre 2023 ha quindi confermato la decisione di collocamento, ordinando la valutazione dello stato psicofisico e di presa a carico psicologica di PI 1, oltre allo svolgimento di controlli a sorpresa per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Esperiti tali accertamenti e sentite nuovamente le parti, l'Autorità di protezione ha emanato la decisione 21 dicembre 2023, che, come già precisato, è qui contestata dai genitori esclusivamente relativamente alla momentanea sospensione delle relazioni personali tra i genitori e il figlio (disp. 1) e all'ordine di astenersi dal contattare e avvicinare il figlio e di cessare con il suo controllo tramite geolocalizzazione del cellulare o altri dispositivi (disp. 10).

#### **E. 5.1**

I genitori chiedono che sia organizzata una nuova audizione di PI 1, con la presentazione di un verbale che "adempie ai requisiti dell'art. 314a CC". Essi sostengono infatti che

l'ascolto del figlio da parte dell'Autorità di prime cure non rispetti i presupposti minimi richiesti dalla legge, poiché non permetterebbe di comprendere i motivi del suo rifiuto ad intrattenere relazioni con loro. Tale critica non appare giustificata e non trova conferma negli atti. Ai sensi della normativa citata, il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato (eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano), ciò che è correttamente avvenuto, in relazione alla decisione impugnata, il 23 novembre 2023. Le risultanze dell'ascolto sono state oggetto di discussione durante un'udienza con i genitori il 30 novembre 2023. In virtù dell'art. 314a cpv. 2 CC “ nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze ”. Non è quindi necessario che venga restituito ai genitori un resoconto completo e dettagliato, ma è sufficiente che essi siano informati attraverso un riassunto che attesti il contenuto essenziale, tenuto conto del diritto del minore di scegliere quali elementi possono rimanere confidenziali ( Copma, Droit de la protection de l'enfant Guide pratique, pag. 222, n. 37). Per i motivi che precedono, la richiesta dei reclamanti di un nuovo ascolto di PI 1 non può quindi trovare accoglimento in quanto infondata. Inoltre, in considerazione di tutti gli elementi agli atti e delle argomentazioni che seguono, un'ulteriore audizione del minore non porterebbe alcun elemento a favore dell'opposizione dei genitori alle misure adottate.

## **E. 5.2**

Contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, i motivi della sospensione delle relazioni personali e dell'ordine di cui al dispositivo 10 della decisione impugnata emergono chiaramente dagli atti e dalla decisione impugnata e la volontà del minore risulta essere stata manifestata esplicitamente, oltre che nelle sue audizioni da parte dell'Autorità di protezione, a tutte le persone intervenute in suo sostegno. In concreto, il chiarimento della situazione e dei bisogni di PI 1 è avvenuto quindi non solo tramite il suo ascolto da parte dell'Autorità (svoltosi come visto in particolare in relazione alla decisione impugnata il 23 novembre 2023), ma anche grazie alle numerose comunicazioni di tutti gli operatori della rete. Nei molteplici contatti con i genitori, questi hanno illustrato il malessere e la sofferenza esternata dal minore e l'espressione delle sue difficoltà, concordi nella necessità di rispettare la sua posizione e la sua volontà al fine di salvaguardarne il benessere. Di diverso avviso sono invece i reclamanti, che reputano che il figlio non possa “ autodeterminarsi come se fosse maggiorenne ” (cfr. reclamo, pag. 8). Occorre evidenziare al proposito, che nella procedura che lo riguarda il minore è un soggetto competente, dotato di una personalità propria e i cui bisogni specifici vanno tenuti in considerazione ( Copma, Droit de la protection de l'enfant Guide pratique, pag. 211, n. 7.1). In concreto, PI 1 risulta essere un ragazzo “ maturo ”, “ in buona salute ”, “ con una facilità a relazionarsi con gli altri ”, che “ ha delle qualità e delle risorse non indifferenti ” (cfr. rapporto di osservazione del Centro \_\_\_\_\_ del 18 marzo 2024). Pure la curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 ha chiarito che, anche per la sua età e maturità, il minore è in grado di esprimere la sua volontà e di interrompere ogni contatto con i genitori a tutela della sua salute e del suo sviluppo. Ciò che emerge anche dal citato rapporto di osservazione del \_\_\_\_\_, da cui si evince che “ la decisione di collocamento (...) era l'unica opzione percorribile in questo momento e in questa situazione. I vantaggi per il benessere di PI 1 in una situazione di vita alternativa al proprio domicilio sono stati evidenti in questi mesi ” (pag. 9), mentre “ in merito alle relazioni personali tra PI 1 e la sua famiglia , la situazione, come già ampiamente descritto, è molto chiara: non desidera alcun contatto con i propri genitori (pag. 6) (...); le tensioni attuali e gli agiti rispettivi non permettono di immaginare un

riavvicinamento tra le parti a breve (pag. 7)”. Diversamente da quanto preteso dai reclamanti, la decisione di sospensione provvisoria delle relazioni personali rispetta quindi il principio di proporzionalità e nelle circostanze descritte non può che essere confermata. Pur comprendendo la situazione familiare e relazionale complessa e la difficile posizione dei genitori, non si può non rilevare che essi non sono stati in grado di dimostrare che i provvedimenti da loro contestati non siano idonei a tutelare il bene di PI 1 e nemmeno che altre misure (quale per esempio l’esecuzione forzata degli incontri) sarebbero state più adeguate. Si rammenta peraltro che dal momento in cui il minore è capace di discernimento (ciò che è innegabile e nemmeno contestato nella fattispecie), il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Non tenere conto della volontà del minore equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità ( Meier/Stettler , op. cit., n. 970 e ss, con riferimenti). Di fronte a una forte opposizione, l’esecuzione forzata delle relazioni personali appare inoltre incompatibile con la proibizione di esercitare sul minore delle pressioni fisiche e morali, nel rispetto dei diritti della personalità e dei principi enunciati all’art. 272 CC (secondo cui “ i genitori ed i figli si devono vicendevolmente l’assistenza, i riguardi e il rispetto che il bene della comunione richiede ”). ( Meier/Stettler , op. cit., n. 1073 e ss, con riferimenti). Nelle circostanze descritte, non appaiono elementi per giudicare che l’eventuale esecuzione forzata di incontri tra i genitori e il minore, anche ad esempio come da loro postulato in forma sorvegliata, possano quindi portare benefici.

### **E. 5.3**

Secondo i genitori, la posizione assunta dal figlio avrebbe esclusivamente quale scopo quello di sottrarsi alle loro regole educative e alla loro sorveglianza, messa in atto quale risposta al suo “comportamento ribelle e trasgressivo ”. I reclamanti ritengono pertanto che il solo modo per tutelare il suo bene sarebbe quello di “ sorvegliarlo da vicino, in particolare la sua salute, le sue amicizie e soprattutto andare a prenderlo quando non rientra all’orario stabilito ”, ragione per la quale si servono della geolocalizzazione (cfr. reclamo, pag. 4). A loro avviso, la decisione di cessare il controllo del figlio non sarebbe pertanto adatta a salvaguardare il suo benessere, in quanto in sostanza gli concederebbe troppa libertà. Anche tale opinione dei reclamanti non può essere condivisa e va quindi tutelata la posizione del minore. Risulta evidente che i genitori nutrono aspettative in relazione agli interventi dell’Autorità e della rete, che criticano in quanto (almeno apparentemente) distanti dai loro metodi educativi. Tuttavia, occorre rammentare che gli strumenti a disposizione e le modalità di intervento dipendono anche dalla possibilità concreta di attuazione di ogni misura, ragione per la quale spetta all’Autorità valutare, insieme agli operatori e agli specialisti, i provvedimenti da adottare. Il controllo sistematico di un figlio di 17 anni, che svolge con profitto un tirocinio e delle attività consone alla sua età, risulta quindi lesivo della sua personalità (oltre ad essere discutibile per quanto riguarda la sua concreta attuabilità). Anche relativamente al dispositivo 10, la decisione impugnata non può pertanto che meritare conferma e il reclamo va respinto.

### **E. 6**

RE 1 e RE 2 chiedono di potersi avvalere di specialisti che li aiutino a riavvicinarsi al figlio e in particolare a questa Camera di ordinare una presa a carico in tal senso. Essi riconoscono che l’Autorità di primo grado li ha esortati ad avviare al più presto un percorso di sostegno per affrontare con gli strumenti adeguati l’attuale situazione, sostenendo tuttavia di non

potersi “ rivolgere ai propri psicoterapeuti, perché questi potrebbero perdere il legame di fiducia con loro ”. Considerazione che, oltre ad apparire del tutto incomprensibile, non conferma in alcun modo un’eventuale esigenza dell’adozione da parte dell’Autorità di protezione di provvedimenti di presa a carico nei loro confronti. Come ricordato anche dall’Autorità di primo grado, i genitori risultano infatti in grado di farsi parte attiva nell’avvio di un simile supporto, che presuppone pure una collaborazione concreta e non soltanto espressa. Si evince infatti dagli atti e da quanto osservato dagli operatori che si stanno occupando del minore, che sebbene i genitori affermino il loro desiderio di collaborare nell’interesse del figlio, concretamente con le loro azioni dimostrano di non essere in grado di comprenderlo. Dall’incarto risulta che da anni il figlio manifesta una crescente sofferenza, che ha causato il suo allontanamento dai genitori e il suo bisogno di un aiuto che non è adeguatamente fornito dai genitori. L’obiettivo di protezione perseguito dalle misure in atto appare quindi raggiunto e confermato da parte di tutta la rete, con opinioni positive sullo sviluppo e sull’evoluzione della situazione del ragazzo. Anche i genitori osservano peraltro che la valutazione psicoaffettiva eseguita conferma che “PI 1 ha un buon equilibrio e non soffre di disturbi mentali (...) lavora, studia, suona uno strumento, ha amici e una ragazza , ritenendo che ciò confermi che egli ha ricevuto da loro educazione, cura e attenzioni adeguate. In definitiva, emerge dalla presente procedura che il figlio ha delle esigenze ed è in grado di chiedere aiuto, mentre i genitori negano che l’obiettivo delle Autorità e della rete sia quello di sostenerlo nel suo sviluppo fornendogli gli strumenti necessari per salvaguardare il suo benessere, ritenendo invece che lo scopo sarebbe esclusivamente di allontanarlo da loro. Si osserva invece che un riavvicinamento appare possibile soltanto con la collaborazione concreta e adeguata da parte dei reclamanti, con gli aiuti che sapranno richiedere e accettare. Al proposito, non si può non evidenziare come dagli atti emerga anche la disponibilità e l’offerta degli operatori a fornire un sostegno ai genitori, al quale essi non hanno voluto aderire. In tal senso si veda anche l’osservazione della curatrice di rappresentanza avv. CURA 1 nella sua duplice 19 aprile 2024, che ha esplicitato “ la possibilità e volontà di incontro con i genitori e il loro legale (senza PI 1) al fine di aggiornarli verbalmente sul ragazzo e sul nuovo assetto di comunicazione ”, precisando che la richiesta non è stata accolta, inspiegabilmente e in contrasto con l’asserita volontà di un riavvicinamento al figlio.

#### **E. 7**

I reclamanti chiedono di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta.

#### **E. 8**

Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.